

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	443
Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Senatori GRANZOTTO BASSO e TRABUCCHI: Concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 per la sistemazione delle strade provinciali e consorziali della provincia di Belluno in occasione delle Olimpiadi invernali 1956. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (1903) . .	443
PRESIDENTE	443
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
FABRIANI: Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (1110)	444
PRESIDENTE	444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456
CAMANGI, <i>Relatore</i>	444, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 455
FILOSA	446, 447, 451, 454
PASINI	447
VERONESI	447, 448, 452, 455, 456
PACATI	448
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO	449, 452, 453, 454, 455, 456
BERNARDINETTI	450
FABRIANI	450
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	450, 453, 454, 455

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

CAVALIERE STEFANO: Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall'I. N. C. I. S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari. (1900).	456
PRESIDENTE	456, 457, 458
PACATI, <i>Relatore</i>	456, 457, 458
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	456, 457
CIANCA	457, 458

La seduta comincia alle 9,30.

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Caiati e Guariento.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Granzotto ed altri: Concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 per la sistemazione delle strade provinciali e consorziali della provincia di Belluno in occasione delle Olimpiadi invernali 1956. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (1903):

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Granzotto

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

Basso e Trabucchi, concernente la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni per la sistemazione delle strade provinciali e consorziali della provincia di Belluno in occasione delle Olimpiadi invernali 1956.

Avverto che per la seconda volta la IV Commissione (Finanze e tesoro) non ha avuto ancora modo di dare il parere su questa proposta di legge e si rende pertanto necessario il rinvio del seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione è rinviata.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fabriani: Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (1110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fabriani concernente la modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, un comitato ristretto era stato incaricato, nella seduta del 21 ottobre 1955, di formulare un nuovo testo che contemplasse l'esame di tutto l'articolo 53. Il nuovo testo è stato formulato e distribuito in copia a suo tempo a tutti gli onorevoli commissari. Su questo testo, il relatore, onorevole Camangi, darà adesso alcune delucidazioni.

CAMANGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, dalla lettura del testo che vi è stato distribuito e che è stato preparato da me, dal nostro onorevole Presidente e dal proponente, onorevole Fabriani, avrete facilmente rilevato quale sia stato il criterio che abbiamo ritenuto di seguire nel compilare il testo stesso e nel proporlo.

In sostanza, l'articolo 53, per oramai opinione comune, è un articolo superato, superatissimo direi, e dai tempi e dalle cose. Forse era un articolo già infelice in partenza, poiché, anche considerato in rapporto alla situazione dell'epoca in cui fu formulato, esso presentava già qualche incongruenza o qualche difficoltà di interpretazione. Basterebbe, a confermare questa considerazione, il fatto che tuttora il Ministero delle finanze interpreta questo articolo in una maniera che a noi sembra non

perfettamente regolare, specialmente per quanto attiene alla procedura seguita per la liquidazione dei sovraccanoni e per la loro distribuzione tra i beneficiari.

Io non mi dilungherò in questa analisi critica, diciamo, dell'articolo 53, e vi dirò soltanto, più per debito formale che per necessità sostanziale, che, dell'articolo 53, e nel testo della proposta che vi è sottoposta oggi, non resta che l'essenziale, nella maniera più semplice e più chiara possibile.

In sostanza, l'articolo 53 prevedeva la concessione di un sovraccanone a beneficio dei comuni rivieraschi e delle province interessate, subordinando però questo contributo, questo sovraccanone, a certe limitazioni o condizioni, una delle quali, per esempio, quella della esportazione della energia prodotta oltre certi confini. E questa è una delle condizioni della norma dell'articolo 53 più superate naturalmente, perché oggi certamente non c'è energia che si produca e che non si esporti, anche oltre i quindici chilometri.

Quindi abbiamo ritenuto che questa fosse senz'altro una delle disposizioni da abrogare.

Un'altra condizione, che è poi quella che ha dato luogo alla proposta del collega onorevole Fabriani, avendo determinato anche in passato molti inconvenienti, era quella che subordinava o che limitava, diciamo così, l'entità del sovraccanone ai comuni rivieraschi in proporzione all'importo delle loro spese obbligatorie. Anche questa era invero una strana disposizione, perché finiva per consentire la attribuzione di un maggior beneficio proprio ai comuni più ricchi e quindi che avevano spese obbligatorie ben maggiori. Per cui, il povero comune, che, per essere appunto tale, aveva spese obbligatorie per necessità di cose molto limitate, finiva per non poter beneficiare, o solo in misura limitatissima, di questo contributo che doveva derivare da questa ricchezza che nel suo territorio veniva sfruttata.

Anche questa limitazione abbiamo ritenuto di far cadere nella nuova formulazione dell'articolo 53.

Detto questo, mi pare che non dovrei aggiungere altro, se non illustrare, se qualche collega lo riterrà necessario, qualche particolare dettaglio della proposta di legge, che, al primo comma dell'articolo stabilisce: « Il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può stabilire con proprio decreto, a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canone annuo, a carico del con-

cessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt-ora nominale concesso ».

Questo primo comma del testo che vi si propone, in sostituzione dell'attuale articolo 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, conserva la facoltà da parte del Ministro delle finanze, di imporre e di stabilire questo sovraccanone. Non abbiamo ritenuto di rendere automatico e obbligatorio sempre il sovraccanone, perché evidentemente ci possono essere infinite ragioni, derivanti da infinite circostanze particolari, che possono consigliare o meno la imposizione del contributo suddetto, e soprattutto che possono consigliarne un'entità, una misura, piuttosto che un'altra. D'altra parte, se si fosse stabilita la automaticità, si avrebbe avuto un doppiopone del precedente articolo 52, il che allora avrebbe reso inutile la norma suddetta perché in tal caso sarebbe bastato aumentare la misura di quello per risolvere molto semplicemente il problema.

Come vedete, abbiamo aggiornato l'entità massima del sovraccanone unitario, abbiamo precisato che si riferisce al chilowatt nominale concesso, per evitare una serie di inconvenienti e di interpretazioni diverse, come si è verificato in passato. Abbiamo quindi aggiunto che con lo stesso decreto il canone è ripartito fra gli enti, di cui al comma precedente, cioè fra comuni rivieraschi e relative province, tenuto conto delle loro condizioni economiche e della entità del danno subito in conseguenza della concessione. Ci è sembrato così di essere con questa dizione più precisi e soprattutto più logici in quanto che la attribuzione in misura più o meno rilevante del sovraccanone ai vari comuni deve essere evidentemente fatta sulla base di qualche criterio. Ci è sembrato che i criteri più naturali, più spontanei, non possono non essere: da una parte le condizioni economiche dell'ente che dovrà beneficiare di questo sovraccanone, e, dall'altra, il danno che dalla derivazione di acqua questo ente locale può eventualmente avere subito.

In altri termini, se vi sono due comuni rivieraschi che abbiano tutti e due diritto di partecipare alla ripartizione del sovraccanone, ma di cui uno effettivamente abbia risentito un danno più grande e l'altro minore, ci è sembrato che fosse giusto che nella ripartizione si tenesse conto di questa diversità di danno. Così come è sembrato che fosse giusto tener conto della condizione economica del comune (per le province, naturalmente, questo argomento ha meno importanza!), in quanto che evidentemente il

sovraccanone vuole, in un certo modo, andare incontro appunto ai comuni più poveri e aiutarli nelle loro necessità. Pertanto il secondo comma dell'articolo è stato così formulato:

« Con lo stesso decreto il canone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto delle loro condizioni economiche e della entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione ».

Al terzo comma si è poi contemplato un caso che ai tempi in cui fu formulato l'articolo 53 forse non si verificava ma che oggi si fa sempre più frequente, e cioè il caso in cui le acque, derivate da un certo corso, e quindi da un certo bacino, vengano restituite non allo stesso corso ma addirittura ad un corso d'acqua diverso e quindi vadano a finire in un altro bacino.

Evidentemente in questo caso la definizione del comune rivierasco, come quello che abbia il suo territorio compreso nella zona fra il punto di derivazione e il punto di restituzione, è difficile a precisare: infatti non avendo luogo la restituzione in nessun punto del corso d'acqua da cui si è avuta la derivazione, potrebbero diventare comuni rivieraschi tutti quelli che si trovano lungo detto corso ed altri ancora. Pertanto abbiamo pensato a disciplinare particolarmente questo aspetto del problema, tenendo conto anche in questo caso di certe particolari condizioni locali che possono determinare un danno maggiore o minore per i comuni e per gli enti locali interessati. Il terzo comma dell'articolo risulta quindi così formulato:

« Nel caso di derivazione a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce fra quali comuni e province ed in quale misura il sovraccanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito ».

Evidentemente non si poteva trovare una formula diversa, giacché i casi concreti che possano farsi rientrare nella fattispecie prevista dal comma costituiscono una gamma infinita e pertanto non era possibile dare una regolamentazione dettata. Non rimaneva che lasciare all'organo competente, e cioè al Ministero delle finanze, che peraltro ha già la facoltà di imporre il sovraccanone, di determinarne la misura e di stabilirne la ripartizione fra gli enti interessati, la facoltà di stabilire a quali comuni e a quali enti — qui

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

si può parlare anche evidentemente di province — spettasse questo sovraccanone e in quale misura, naturalmente sentito in questo caso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici perché logicamente in questa particolare materia, direi, l'aspetto tecnico in un certo senso prevale anche sull'aspetto economico.

Infine abbiamo aggiunto un ultimo comma che stabilisce:

« Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo ».

Anche qui abbiamo cercato di eliminare tutte le controversie che sono sorte in passato e che potrebbero nascere anche in avvenire in conseguenza del problema della scadenza.

Naturalmente, una volta stabilito il canone governativo e il sovraccanone, i due marcano di pari passo, hanno le stesse scadenze e quindi non ci possono essere dubbi in proposito.

Abbiamo poi aggiunto un articolo 2 del seguente tenore:

« Restano ferme le liquidazioni già effettuate o da effettuare secondo le norme del vecchio testo dell'articolo 53 per concessioni assentite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salva l'applicazione delle rivalutazioni stabilite col decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato del 7 gennaio 1947, n. 24, e con la legge 21 gennaio 1949, n. 8 ».

Questo articolo poteva anche non esservi proposto, giacché è prassi e regola ormai consolidata che gli effetti di una legge non possono che operare e verificarsi per l'avvenire e non per il passato.

Non credo che potevano nascere grandi difficoltà di interpretazione nella risoluzione di problemi inerenti a concessioni già assentite prima della entrata in vigore di questa legge, anche se le concessioni non fossero ancora state utilizzate. È evidente che una concessione precedente al nascere di questa legge non può che seguire la sorte della legge nata sotto l'imperio dell'articolo 53, come è attualmente.

Quindi potevamo forse anche fare a meno dell'articolo 2. Tuttavia, per abbondanza di scrupoli e chiarezza abbiamo voluto aggiungerlo, perché lo abbiamo ritenuto utile per eliminare quelle superstiti incertezze in ordine alla rivalutazione dei canoni. Come vedete infatti abbiamo detto: « salva l'applicazione delle rivalutazioni stabilite, ecc. ecc. ». In

altri termini, abbiamo detto: resta fermo l'articolo 53 evidentemente per le liquidazioni relative a concessioni assentite prima della entrata in vigore di questa legge, anche se queste liquidazioni devono ancora effettuarsi, salvo però sempre quanto concerne i due provvedimenti legislativi cui abbiamo fatto riferimento.

Ci è sembrato, così facendo, di eliminare — per quanto possibile, naturalmente, perché a questo punto quello che giuoca è la buona volontà di chi deve applicare le leggi — le superstiti incertezze che potevano sussistere in ordine alla rivalutazione.

Detto questo, ritengo di non dover aggiungere altro.

FILOSA. Io mi rendo conto delle preoccupazioni e della difficoltà relativamente al terzo comma del nuovo testo della proposta di legge, illustrato ora dall'onorevole Relatore, e mi rendo anche conto che si è fatto uno sforzo per cercare una formulazione il più possibile aderente alle necessità. Faccio tuttavia osservare che quando si dice: « Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce fra quali comuni e province ed in quale misura il sovraccanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito », noi stabiliamo una dizione da cui potrebbe desumersi l'esclusione dei comuni e delle province dal cui territorio il corso d'acqua è derivato e quindi il passaggio del beneficio ad altri comuni. Poiché è difficile stabilire quali bacini e quali corsi d'acqua sono interessati, si potrebbe fare così: stabilire da quale comune il corso d'acqua scaturisce, compresi poi i comuni e le province di derivazione; cioè quelli da cui l'acqua viene presa.

PRESIDENTE. Possono essere esclusi lo stesso, anche se adottiamo quella formula, onorevole Filosa.

FILOSA. No, onorevole Presidente, perché il testo dice così: « Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, ecc. ». E possono essere restituite anche mediante una galleria, ad esempio, e in questo modo noi ci portiamo con questa galleria in altri comuni e in altre province. Non è vero? Evidentemente si vuole stabilire tra quali comuni e province ed in quale misura il canone supplementare deve essere ripartito, ed allora diciamolo chiaramente: dell'uno e dell'altro,

compresi i comuni e le province di derivazione! Perché altrimenti il Ministero delle finanze potrebbe stabilire solo quei determinati comuni e corsi d'acqua. L'interpretazione dell'articolo è questa.

PRESIDENTE. Onorevole Filosa, l'interpretazione dell'articolo è questa e non cambia neanche con il suo inciso.

FILOSA. No, no, cambia, perché se introduciamo la dizione « comune e provincia da cui le acque vengono derivate », allora la ripartizione vien fatta fra questo comune e provincia.

PRESIDENTE. Ma siccome spetta al Ministero del tesoro stabilirlo, potrebbe anche essere escluso tutto quanto!

PASINI. Io debbo dire che il testo proposto, pur migliorando notevolmente gli articoli preesistenti, ha due aspetti che mi lasciano perplesso.

Uno di questi è rappresentato da quel « può », di cui al primo comma del testo presentatoci, che rimane e che ha pure dato la stura a tutte le difficoltà che hanno impedito anche la applicazione in precedenza dell'articolo 53 a favore di molti comuni che avevano richiesto di poter fruire dei benefici previsti dall'articolo stesso. Chissà per quali ragioni, ma è certo che la pratica si presentava con tali aspetti di complessità per cui riuscì estremamente difficile attingere questo risultato. Ora io non vorrei che questo « può », inserito qui, costituisse una nuova possibilità per la burocrazia di rendere quasi inoperante la sostanza di questa legge.

La seconda osservazione si riferisce al terzo comma. Io mi rendo conto che la dizione del testo unico è tale per cui questo caso doveva essere previsto, giacché, si dice che i comuni rivieraschi sono quelli compresi fra il punto di presa dell'acqua e il punto di restituzione. Però mi chiedo ancora la ragione della definizione di questi comuni rivieraschi, la ragione morale, vorrei dire, per cui questo contributo è stato istituito. È evidente che c'è la presunzione di un danno a carico di questi comuni. Il legislatore ha voluto stabilire una specie di risarcimento dei danni derivanti ai comuni della montagna per l'erezione dell'impianto elettrico che per un certo tratto priva d'acqua gli stessi impedendone l'utilizzazione secondo le esigenze della agricoltura. Ora, io mi chiedo quale danno deriva al comune a cui l'acqua viene portata? In sostanza, non è il secondo bacino che riceve un danno, perché quell'acqua in ogni caso non sarebbe mai andata in quel certo corso d'acqua o in quel bacino, ma va a finirci per questa derivazione fatta dall'opera

umana. Ora a me sembra che il danno sia proprio della vallata che resta priva dell'acqua e non già della vallata dove l'acqua stessa va a finire!

CAMANGI, *Relatore*. È proprio per questo che abbiamo fatto cenno alla decisione che sarà presa dal Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

PASINI. No, perché qui si dice: « Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro delle finanze, stabilisce fra quali comuni e province e in quale misura il sovraccanone, ecc., ecc. ». Cioè si prevede già che questo riparto avvenga anche per quei comuni presso i quali l'acqua viene scaricata!

Per ciò il dubbio, che ho io, non è che questo articolo non sia chiaro ma che finisca per far defluire il sovraccanone su comuni non danneggiati.

VERONESI. Per partire dalle osservazioni dell'onorevole Pasini, a me pare che i dubbi, che egli ha esposto, non sussistano in realtà in quanto vien data facoltà discrezionale agli organi competenti di decidere, tenuto debito conto delle condizioni oggettive. Non si può infatti dire che la valle a cui arriva l'acqua sia sempre avvantaggiata. Per esempio, se in essa si crea un bacino artificiale, e quindi vengono sommerse aree coltivabili, non è detto che il danno o il vantaggio siano in senso assoluto. E può esserci anche il vantaggio dell'acqua che arriva, ma ciò può accadere attraverso opere che vengono fatte e quindi ci può essere, anche in tal caso, un danno oggettivo alla valle.

Le mie osservazioni, invece, riguarderebbero piuttosto il terzo comma dell'articolo 1, del testo proposto in sostituzione, là dove si parla della ripartizione fatta dal Ministero, tenuto conto delle condizioni economiche e della entità del danno, fra i comuni rivieraschi e le province. Nel vecchio testo c'era una limitazione nel senso che alle province si poteva dare fino a un terzo e ai comuni i due terzi. Non porre nessuna limitazione nel riparto fra comuni e province, potrebbe non essere opportuno. Si è parlato già di un quarto e tre quarti. Ma anche adesso, rimane la opinabilità. Dico, tutto è possibile; come quando si dice che si può arrivare fino a 436 lire per chilowatt. Si potrebbe anche qui garantire che ai comuni vada non meno dei due terzi oppure dei tre quarti. In ogni modo su questo lascerò alla Commissione la scelta. Quello che però non mi convince, è l'articolo 2. Io ho sentito dal collega onorevole Camangi, mi

pare nella precedente relazione, come vengono effettuate ora le liquidazioni. Egli diceva che è un'operazione molto laboriosa perché occorre tener conto della energia esportata attraverso calcoli opinabili fatti dai funzionari del Ministero. Una volta accertata, anno per anno, la quantità dell'energia esportata, viene determinato e quindi applicato un certo canone. Ora, se le cose per il passato venivano fatte in questo modo, perché l'articolo 2 vuole far rimanere fissa tale procedura? A me sembra che questo non sia giusto.

CAMANGI, *Relatore*. Perché non la possiamo cambiare, non è in nostra facoltà.

VERONESI. Se, come è stato detto, il nuovo articolo, che ci viene proposto, muta il congegno di applicazione, nel senso che non si guarda più ai 15 chilometri e non si ha più riguardo alla entità delle spese obbligatorie di bilancio; se quindi la disciplina cambia sostanzialmente, a me sembra una anomalia lasciar sussistere due gruppi di concessioni: l'una che continua con la procedura complicata del passato e l'altra invece, con quella che noi andiamo ad istaurare. Qui l'iniziativa non è lasciata alla richiesta degli enti locali: nell'articolo 52 c'è un termine chiesto per il comune circa il canone, mentre nell'articolo 53 il sovraccanone da applicare è lasciato alla discrezione del Ministero. Con questi termini e con queste cautele, mi pare che non ci sia alcun pericolo di abusi. Non è che la legge sia retroattiva; la legge dispone che da oggi in poi quel tale sovraccanone, che prima era così complicato nella determinazione, venga conteggiato in altra maniera, ma questo per tutte le concessioni e non solo per le nuove. E non c'è neanche pericolo che possano aumentare le cifre, nel senso che se io voglio la stessa cifra che attualmente grava su un concessionario, la ottengo nella maniera semplice proposta, rimanendo sotto le 436 lire senza andare a cercare la quantità asportata dai limiti della provincia.

Quindi la nuova disciplina semplificata mi pare dovrebbe essere comune a tutti i concessionari. Da oggi in poi la quantità, l'entità può essere già congelata per il passato, ma il modo di ottenere questa quantità dovrebbe essere il più semplice. Quindi non dovrebbero mantenersi due discipline diverse, una relativa al vecchio articolo 53 che noi abbiamo e l'altra relativa al nuovo articolo che sta per essere approvato.

La mia proposta non tende ad aumentare il gravame, perché è lasciata facoltà al Ministero circa l'entità ed è posto un limite massimo.

CAMANGI, *Relatore*. Questa tesi non può essere accolta giacché quelle liquidazioni sono già state definite.

VERONESI. Ma qui il caso delle vecchie concessioni è identico a quello delle pensioni; vengono, diciamo così, riliquidate.

CAMANGI, *Relatore*. E che necessità c'è di questo?

VERONESI. Per avere negli uffici competenti un'unica procedura; accertando quanta è la energia esportata.

CAMANGI, *Relatore*. Una volta fatta la determinazione, è finita.

PRESIDENTE. In tali uffici fanno una media una volta tanto e poi non se ne parla più.

VERONESI. Allora ritengo che, dal punto di vista della semplicità, sarebbe meglio avere..

CAMANGI, *Relatore*. Andremmo a far rimettere le mani in tanti casi particolari e le cose si complicherebbero.

PACATI. Ritengo che la nuova norma proposta porti miglioramenti e chiarimenti all'articolo 53 del testo unico. Intanto vengono tolti tutti i limiti: il limite della energia tassata e il limite di spesa; vengono eliminate altre imperfezioni dannose come, per esempio, la suddivisione per energia trasportata fuori provincia.

Ho qualche dubbio invece nei riguardi del terzo comma. Queste somme a chi le diamo? Questi sovraccanoni, è detto, vanno a favore dei comuni rivieraschi e delle province. Comunque non so se non sarebbe il caso di dire: « il canone deve essere ripartito e riversato ai singoli comuni rivieraschi ».

Anche l'articolo 2 mi lascia molto perplesso. È molto difficile e non è nel nostro programma, ritornare su quello che è stato già definito. Effettivamente, però, c'è un congelamento di una situazione creata nel passato e non vedo, dal momento che sono state fatte le rivalutazioni anche dei canoni rispetto a quelli che erano prima della guerra, come non si possa studiare una soluzione che contempra anche una revisione del modo di determinazione dei sovraccanoni stessi.

Capisco le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore, ma penso che si potrebbe trovare un sistema di conciliazione. Comunque sono del parere che il presente articolo porterà un notevole miglioramento nei confronti del vecchio testo anche per la snellezza e per la rapidità della procedura.

Non sono del parere che si debba entrare in una casistica poiché mi sembra evidente che quando l'acqua viene derivata da una

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

vallata e portata in un'altra, i danni maggiori sono per la prima; comunque ci sono dei casi in cui effettivamente i danni possono anche essere reciproci e quindi riterrei opportuno non precisare troppo. Non sono, pertanto, in questo, della tesi dell'onorevole Filosa, ma riterrei di lasciare al giudizio degli organi competenti l'applicazione dettagliata dell'articolo stesso.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Quando la Commissione si è orientata verso la nomina di un Comitato ristretto per la formulazione, eventualmente d'accordo con il Governo, del nuovo testo dell'articolo 53, si è partiti dalla considerazione che la proposta Fabiani poco innovasse rispetto alla situazione precedente. Dal momento che si era deciso di risolvere il problema occorreva modificare detto articolo in senso positivo. Ora, la proposta, che credo sia il frutto di un lavoro fatto da questo comitato ristretto in armonia con le direttive del Governo e con la partecipazione diretta del Ministero competente, non porta, a mio giudizio, nessuna innovazione e questo dico malgrado il collega Pacati sia di parere contrario.

Le obiezioni che abbiamo fatto nella seduta precedente, obiezioni di fondo, quali erano? Noi non avremmo voluto lasciare alla discrezione del Ministro di fissare un nuovo canone a favore dei comuni rivieraschi e quindi di definire in termini precisi il diritto dei comuni rivieraschi a godere di un canone, così come era previsto nell'articolo 53. Erano sorte allora delle serie obiezioni; cioè, definito il comune rivierasco e stabilito anzitutto con legge il diritto, di godere di questo canone, in sostituzione di quello previsto dall'articolo 53, nonché il limite del sopraccanone stesso, ci saremmo trovati in una situazione di questo genere, che un piccolo comune, avrebbe potuto introitare delle somme notevoli per effetto di questa innovazione all'articolo 53, mentre fino ad oggi, sia per quanto riguarda l'indicazione di non superare un determinato limite di spesa obbligatorio, sia per la discrezionalità lasciata al Ministro, si aveva la possibilità di manovrare questo sopraccanone, a seconda dei bisogni della popolazione stessa.

L'innovazione consistente nel non definire in termini esatti quello che spetta al comune e quello che va alla provincia ma nel lasciare al Ministro la facoltà del riparto, a me pare possa eliminare il difetto che si lamentava. Rimane però il problema di fondo che fu oggetto di serie osservazioni da parte di tutti i membri della Commissione.

L'incarico ad un Comitato ristretto di formulare il nuovo articolo 53, aveva come presupposti l'esigenza di non lasciare al Ministro la facoltà di stabilire il sopraccanone ma di fissarlo in termini rigidi. Quindi, il difetto lamentato per l'articolo 53, che non è difetto di forma ma di sostanza, rimane inalterato. Vorrei pregare quindi la Commissione di riesaminare il problema.

Per quella giusta preoccupazione che nasceva dal fatto di poter fare introitare, a comuni piccoli, somme di grande rilievo, posso poi citare un comune della provincia di Belluno, quello di Soverzene, di 330 abitanti. È evidente che la presenza di una centrale di grande potenza quale quella della « Sade », che utilizza le acque del Piave, potrebbe, se non dessimo al Ministro la facoltà di tener conto di questa disposizione, creare una situazione per cui il detto comune verrebbe ad introitare delle somme favolose che sarebbero negate ad altri comuni forse più bisognosi.

Questo inconveniente è completamente eliminato dalla nuova dizione, ma non era questo il solo inconveniente da noi rilevato. Per vecchia esperienza sappiamo che vengono a volte create condizioni di favore per delle province a discapito di altre come è avvenuto per la provincia di Sondrio. Tenendo conto di questo fatto, sono in dubbio se lasciare al Ministro questa facoltà.

PRESIDENTE. Con la procedura proposta questo inconveniente viene eliminato.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Passiamo ora all'articolo 2. Esso riguarda solo le concessioni già assentite

PRESIDENTE. Solo quelle.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. non opera anche per le nuove; per le altre si continua con la vecchia procedura. Noi abbiamo lasciato libertà ai comuni di mantenere valide le liquidazioni o denunciarle se offrivano maggiori vantaggi. Noi, qui potremmo portare lo stesso criterio, nel senso di lasciare ai comuni la facoltà di mantenere o meno quella liquidazione e quindi i vantaggi derivanti da quella procedura.

Per noi, comunque, la questione di sostanza è sempre sul secondo comma dell'articolo 1: se non si riesce a stabilire il diritto fisso per il comune a godere di questo canone annuo e se non si stabilisce l'entità del canone stesso in quantità anche questa definita, noi non possiamo approvare una proposta di legge che, partita da un giusto impegno da parte della commissione, non ha fatto che ripetere

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

con lievi modificazioni, che in sostanza non lo mutano, il vecchio articolo 53.

BERNARDINETTI. Desidererei rivolgere una domanda di chiarificazione all'onorevole Relatore per ciò che riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1. Esso dice: « la stessa decorrenza »; in altri termini, per le vecchie concessioni viene considerata la decorrenza del canone governativo; si avrebbe, così, un valore retroattivo.

CAMANGI, *Relatore*. Questa è una legge che funziona per le nuove concessioni. Una volta finita la vecchia concessione e stabilito il canone governativo, è stabilito anche il sopraccanone.

BERNARDINETTI. Per ciò che riguarda l'articolo 2 sono senza altro d'accordo con quanto ha detto il collega Veronesi. Teniamo presente che esso avrà applicazione per molte province: vi sono concessioni che hanno data dal 1955, dal 1956, dal 1940 e non hanno ancora ottenuto la liquidazione. Il Presidente ricordava che la procedura prevista dall'articolo 53 è complicata e lunghissima. Se per queste vecchie concessioni rimane valido l'articolo 53, noi non ne facilitiamo la liquidazione.

Con questa legge cerchiamo di eliminare questa procedura farraginoso? Ebbene, eliminiamola anche per le vecchie concessioni. Comunico che presenterò un emendamento a questo riguardo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dò la parola all'onorevole proponente.

FABRIANI. Debbo esprimere un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla formazione di questo articolo modificativo dell'articolo 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I colleghi Camangi e Pacati hanno rilevato i vantaggi che questo nuovo articolo presenta nei riguardi della liquidazione di sopraccanoni, specialmente in riferimento alle nuove concessioni.

Qualche collega si è soffermato a rilevare specialmente l'utilità del primo comma che fa riferimento soltanto ai chilowatt nominali concessi, ma l'utilità più sostanziale sta nel fatto che viene abbreviata la procedura delle liquidazioni dei sopraccanoni facendo riferimento al decreto del Ministero per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, mentre, fino ad oggi esisteva una procedura defatigante, complicata che determinava, appunto uno stato di agitazione, di inquietudine e di attesa da parte di molti comuni.

D'ora in poi, invece, si fa riferimento ad un dato fisso, inalterabile che permette facilmente la liquidazione.

Naturalmente sono decadute altre condizioni incredibili ed anacronistiche.

Indubbiamente qualche perplessità c'è. Quando anche noi passassimo ad una forma imperativa, rimarrebbe la discrezionalità dell'ammontare del canone e questa discrezionalità bisogna mantenerla per il fatto che noi, nello stesso articolo, abbiamo fatto riferimento proprio alle condizioni economiche dei comuni rivieraschi ed alla entità dei danni da loro subiti.

Quello che desta soprattutto un po' di perplessità è l'articolo 2 per quanto riguarda le liquidazioni già avvenute o da effettuare.

Mentre per le già avvenute è meglio rinunciare a ogni pretesa, il problema rimane per quelle da effettuare. Anche l'interpretazione del Ministero delle finanze è stata a nostro parere erronea in quanto ha imposto una deduzione per l'energia consumata anche entro i 15 chilometri dal posto di produzione. Il problema, per me, non è tanto sulla entità: per me è sulla procedura. Sulla entità si può discutere ma ad ogni modo, una discrezionalità a questo organo superiore che valuta X i danni e le condizioni economiche dei paesi, la possiamo lasciare facendo affidamento sul senso di socialità e di intelligenza dei burocrati del Ministero. Desta perplessità la difficoltà delle liquidazioni nei casi in cui non sono state ancora effettuate. Si potrebbe pervenire a una liquidazione, per i casi ancora in sospeso, facendo riferimento alle norme di liquidazione della nuova legge.

CAMANGI, *Relatore*. Non è possibile. Sarebbe incostituzionale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si potrebbe sopprimere l'articolo 2.

FABRIANI. Vorrei convincere il collega Camangi che con la nuova formula non arrechiamo alcun danno alle società produttrici di energia elettrica quando facciamo riferimento alla forza di energia di concessione. Vi è solamente una difficoltà nel fissare questo sovraccarico. Il Ministero delle finanze quando impone per esempio la deliberazione della potenza tassabile, deve seguire questa procedura: accertare prima la produzione annua effettiva dell'impianto per risalire alla potenza effettiva e a quella nominale: poi, tener conto dell'energia consumata entro i 15 chilometri dei comuni rivieraschi, della durata e funzionamento dell'impianto, del coefficiente di rendimento complessivo. Il

Genio civile a sua volta dovrebbe prima accertare le perdite di carico tra vasca e turbina, la perdita turbina, perdita alternatore, perdita alternatore trasformatore subita nel cavo tra trasformatore e rete, e perdita della rete, eccetera.

Ora, il Ministero delle finanze ha degli apparecchi di misura ai fini fiscali; perché non ci si affida a questi apparecchi di misura che sono validi per il Ministero delle finanze ai fini delle imposte e non sono validi per fissare il sovraccanone ai comuni?

Quando ci rivolgiamo alle società produttrici, queste dicono: noi stiamo alla determinazione degli uffici tecnici, cioè a quella cifra che viene determinata dal Ministero delle finanze sentito il parere degli uffici del Genio civile i quali ultimi non riescono a dare i termini che possono permettere la concessione di chilowattore di energia e quindi della entità del sovraccanone che deve essere liquidato ai comuni.

Se dovessi formulare qualche riserva, la formulerei per l'articolo 2.

PRESIDENTE. Sarebbe stato opportuno che avesse fatto questa riserva in sede di Comitato.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

CAMANGI, Relatore. Non mi attendevo tante osservazioni, che derivano forse dal fatto che si tratta di una materia veramente complessa e difficile.

Vorrei andare un pò con ordine per cercare di sgomberare il terreno da molti equivoci che, a me sembra, hanno determinato gran parte degli interventi.

Il collega Filosa per esempio, dice: potrebbe addirittura verificarsi, a proposito del terzo comma, il caso che il Ministero delle finanze attribuisse un sovraccanone a beneficio dei comuni del bacino che riceve le acque e non lo desse ai comuni del bacino dal quale le acque vengono derivate. A me pare, intanto, pregiudiziale considerare questa ipotesi come configurante un caso manicomiale.

FILOSA. La mia pratica di avvocato mi suggerisce considerazioni diverse.

CAMANGI, Relatore. Voglio assicurare il collega Filosa che, se anche si verificasse questo caso inaudito, non vi sarebbe la possibilità di attuarlo perché se in questo articolo vi è una cosa definita e precisa è che il canone spetta comunque al comune rivierasco, cioè a quel comune che ha il suo territorio compreso tutto o parzialmente fra i limiti del rigurgito della presa e il punto di restituzione. Tutti quei comuni che si trovano

in questa posizione e per il solo fatto di essere comuni rivieraschi, in forza del primo comma dell'articolo 1, hanno diritto al sovraccanone. Rimane sì indefinita la posizione di tutti i comuni che sono a valle della presa ma, comunque, resta chiarissima la definizione del comune che è nella zona di presa.

Poiché però rimane indefinita la posizione dei comuni che sono a valle della presa, questi diventano rivieraschi quando c'è deviazione di acqua, quindi, praticamente si potrebbe arrivare a questa conclusione, che tutti i comuni a valle della presa sono rivieraschi. Evidentemente, però questa sola interpretazione è del tutto teorica perché non si potrà affermare, ad esempio, che sia rivierasco Fiumicino. Quindi, teoricamente stabilito che, per comune rivierasco si intende quello compreso fra la presa e la restituzione e considerato che, nel caso che stiamo esaminando, la presa esiste ma la restituzione non c'è e quindi non può che essere considerato il mare come punto di restituzione; teoricamente tutti questi comuni sarebbero considerati rivieraschi. Ora, sulla base di questa strana considerazione, non può che valere il parere di un organo tecnico il quale dica che questi danni, e quindi questi risarcimenti, debbono arrivare fino a un determinato punto e non oltre.

L'ipotesi, peraltro assurda, che ha avanzato il collega Filosa, che si possa arrivare addirittura ad attribuire il beneficio ai comuni del bacino che riceve l'acqua e non a quelli del bacino dal quale l'acqua viene derivata, è evitata da questa interpretazione esatta di comune rivierasco che, comunque, esclude la possibilità prospettata.

E passiamo ora alle altre osservazioni.

Il collega Pasini aveva, anche egli, fatto delle osservazioni sul terzo comma e credo che, con questi chiarimenti, esse siano ormai superate.

Il collega Veronesi, sempre a proposito dell'articolo 1, si è riferito a quella vecchia norma che stabiliva una certa ripartizione obbligatoria tra provincia e comune contenuta nel vecchio articolo 53.

Abbiamo ritenuto di eliminarla, prima di tutto perché in questa materia siamo partiti dalla considerazione che, essendo infinita la gamma dei casi possibili e delle necessità, non fosse assolutamente utile, oltre che giusto stabilire una norma rigida che, in una situazione di infinita varietà, avrebbe finito col creare casi di ingiustizia troppo patente. D'altra parte debbo far considerare al collega Veronesi che quel riparto è riferito, per una

strana dizione del vecchio articolo 53, solo alla parte di energia che è trasportata oltre i confini della provincia, non a quella trasportata oltre i 15 chilometri e che è quella dalla quale i comuni attingono più sostanzialmente i propri benefici. Quindi, anche per questa ragione non mi pare sia il caso di insistere su questa regolamentazione della ripartizione, e conviene invece lasciare questa ripartizione al Ministero delle finanze, sentito l'organo tecnico massimo dello Stato in materia che è il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il quale esprimerà questo parere alla stregua di considerazioni di ordine tecnico, economico, ecc.

Il collega Veronesi ha poi parlato dell'articolo 2 del quale hanno parlato anche altri colleghi.

Debbo dichiarare subito che l'articolo 2, come ho tentato di dire nella mia relazione, è un articolo superfluo e questa era una delle ragioni per le quali ero molto perplesso nell'inserirlo nel testo da proporre.

Mi sono arreso e persuaso della utilità di inserirlo, per un certo amore di chiarezza, di maggior precisione; però mi debbo ora convincere, dopo la discussione avvenuta, della bontà di quella norma che i giuristi insegnano a noi tecnici, per la quale le norme superflue sono sempre dannose. Infatti la discussione ha dimostrato proprio questo: che, avendo voluto fare una norma superflua, abbiamo creato una norma che ha dato luogo a discussioni che non hanno fondamento. Si dimentica, infatti, la base fondamentale della questione: che il sovraccanone viene liquidato una volta per sempre, all'atto della concessione anche se questo « all'atto », significa, poi, farlo dopo uno, due, tre o quattro anni per ragioni di ordine burocratico.

Insomma, formalmente avviene la concessione dell'acqua e nel contempo si stabilisce il sovraccanone. Questa contemporaneità, non esiste di fatto ma giuridicamente. Non esiste di fatto perché per determinare questo sovraccanone, gli uffici hanno bisogno di compiere una serie di accertamenti che durano anche cinque anni e che danno luogo agli inconvenienti lamentati.

È indiscutibile che quel sovraccanone che nasce in conseguenza di quella concessione, non può che seguire costituzionalmente, direi, le norme che lo hanno fatto nascere e che erano in vigore nel momento in cui esso è nato. Quindi non può assolutamente, quel sovraccanone, essere determinato e ripartito con criteri diversi da quelli che vigevano nel momento in cui nasceva.

Vi è una regola fondamentale: la non possibilità di norme retroattive.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Quindi anche il limite delle spese obbligatorie è valido.

CAMANGI, *Relatore*. Purtroppo, per tutte le concessioni che sono nate prima dell'entrata in vigore della presente proposta di legge non è assolutamente in nostro potere cambiare nulla. Sono nate sotto l'imperio di quella legge e non possiamo farci niente.

VERONESI. Non è possibile! Facciamo un quesito espresso. Io non posso chiedere il conguaglio per gli anni passati; sarebbe immorale, ma da oggi in poi, sì.

CAMANGI, *Relatore*. Quei sovraccanoni anche se non ancora liquidati, sono nati sotto l'imperio della vecchia legge e non possono essere determinati se non alla sua stregua.

Il fatto che materialmente non sia ancora avvenuta la liquidazione non cambia nulla.

Non ritengo di dover insistere su questo argomento che mi pare ovvio, tanto che non avrei nemmeno altri argomenti da aggiungere a sostegno di questa tesi.

Ritengo che si faccia un po' di confusione e che da essa nasca la controversia. Si fa confusione tra la imposizione del canone, che è un fatto che avviene nell'istante in cui nasce la concessione e quindi, automaticamente il sovraccanone e la sua determinazione materiale, contabile, che è un fatto che avviene, per ragioni burocratiche, con ritardo. Non vedo come potremmo noi, andare oggi ad imporre dei limiti diversi da quelli in vigore nel momento in cui quel sovraccanone è nato. In ogni caso non potremmo poi fare una differenza tra canoni già liquidati e canoni ancora da liquidare. Anche ai primi dovrebbe essere esteso lo stesso trattamento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Noi abbiamo lasciato la facoltà ai comuni di accettare la nuova disciplina o di mantenere la vecchia.

CAMANGI, *Relatore*. In questo caso il presupposto era che le due cose si equivalessero. D'altra parte, si tratta a mio parere di un caso marginale di carattere soltanto burocratico.

Riliquidare poi tutti i vecchi sovraccanoni, significa andare ad imporre una nuova regolamentazione a qualcosa che è nata sotto una regolamentazione diversa. Che poi questo sia costituzionalmente ammissibile o meno, questo, dovrà essere giudicato da chi di competenza.

Il collega Bettiol ha poi fatto una eccezione di carattere fondamentale, cioè quella

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

di imporre un sovraccanone fisso e eliminare qualunque discrezionalità del Ministero.

Evidentemente è questa una posizione chiara, sulla quale, dal punto di vista della chiarezza non c'è nulla da eccepire ma a me sembra che l'unica eccezione che sia immediatamente possibile fare sia questa: se il sovraccanone, di cui all'articolo 53, deve diventare un qualcosa di fisso, di automatico, l'articolo 53 diviene inutile. Una volta stabilita questa fissità del sovraccanone per i comuni rivieraschi, eccetera, vorrei vedere come si procederebbe.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. A discrezione del ministro, in base ai bisogni.

CAMANGI, *Relatore*. Ed allora potrebbe verificarsi il caso di una derivazione la quale sia molto importante tecnicamente, che abbia una grande entità, che dia luogo a un grande sovraccanone.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Abbiamo la valvola della provincia.

CAMANGI, *Relatore*. Si darebbe tutto alla provincia. Potrebbe darsi però il caso che questa derivazione non provocasse danno a nessuno e tanto meno, quindi, a quella famosa provincia che si vedrebbe piovere addosso una quantità di milioni che non avrebbero alcuna giustificazione.

PRESIDENTE. Comunico che in questo momento gli onorevoli Giorgio Bettiol, Cianca, Polano, Floreanini, Baglioni e Curcio hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1:

« Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce con proprio decreto, a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario di lire 800 per ogni chilowatt nominale concesso ».

Gli onorevoli Veronesi e Bernardinetti hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2:

« I sovraccanoni già liquidati e in corso di liquidazione per concessioni assentite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono reliquidati o liquidati con l'osservanza di quanto disposto al precedente articolo 1 ».

Gli onorevoli Fabriani e Pacati hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2:

« Ferma la validità delle liquidazioni già avvenute, per quelle ancora da effettuarsi alla data di entrata in vigore della presente legge, i sovraccanoni saranno liquidati secondo le norme del precedente articolo rimanendo inal-

terata l'applicazione delle rivalutazioni stabilite col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 7 gennaio 1947, n. 24, e con la legge 21 gennaio 1949, n. 8 ».

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli onorevoli componenti di questa Commissione ricorderanno la genesi della presente proposta di legge. L'onorevole Fabriani partiva, nella sua proposta, dal concetto di sopprimere, al secondo capoverso dell'articolo 53, le parole: « Non sia ecceduto, per ciascun comune, l'ammontare delle spese obbligatorie », fino a « precedente la concessione ».

Praticamente, autorizzato dal Governo e in particolare dal Ministero delle finanze, avevo fatto delle dichiarazioni, che mi è sembrato siano state tranquillizzanti, nelle quali avevo detto che mai questo secondo limite ha funzionato nel caso delle rivalutazioni. La Commissione, però, come è noto, ha creduto opportuno rivedere a fondo il problema dell'articolo 53 per arrivare a delle modifiche.

Debbo dichiarare, per tranquillità di tutti ed in particolare dell'onorevole Bettiol, che la Commissione ha lavorato non sulle linee governative, ma senza la presenza del Governo, in quanto ho ritenuto fosse strettamente necessario che l'onorevole Relatore e l'onorevole proponente, vedessero prima, loro, tutti quegli emendamenti — di molti dei quali non ero venuto in possesso — e, quando hanno terminato il lavoro, non ho fatto che dare il mio semplice benestare, e ciò seduta stante, per un ossequio all'opera svolta dalla Commissione.

Tutto questo ha la sua importanza in quanto indica che da parte del Governo non è stata esercitata alcuna pressione, anche perché è strano che il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici debba occuparsi di una questione che dovrebbe essere trattata dal Ministero delle finanze.

Il Ministero delle finanze non ha ancora espresso il proprio parere sull'argomento.

Questo ho detto per tranquillità della Commissione. Effettivamente vi è stata la più ampia libertà di discussione, come i colleghi hanno potuto notare. Sono grato ancora una volta all'onorevole Bettiol e mi rivolgo a lui perché so quanto sia competente in questo argomento. A mio parere, l'articolo 53, come è stato impostato ora, è notevolmente migliorato.

Anzitutto siamo tutti d'accordo che non vi sono più quei limiti, quelle difficoltà che esistevano in precedenza ed è questa la ra-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

gione per cui credo che in effetti, tutto quanto poteva essere richiesto per un sovraccanone, sia stato ottenuto. Che, se poi si vuole, da parte di alcuni onorevoli colleghi, presentare un emendamento nel quale questo sovraccanone diventi un canone che va ad aggiungersi ad altri canoni, mi pare sia il caso di cancellare l'articolo 53 così da fissare un nuovo canone la cui giustificazione vedranno i proponenti.

Non è possibile, a mio parere, togliere una discrezionalità ministeriale e questo per tutti i motivi che sono stati così chiaramente adottati dall'onorevole Relatore. Del resto, lo stesso onorevole Bettiol riconosceva che, nella ripartizione dei sovraccanoni, non si può evadere da questa discrezionalità.

Il punto importante, a me pare sia l'articolo 2 del nuovo testo sostitutivo. Esso può venire cancellato in maniera da togliere qualsiasi dubbio in argomento e starà al legislatore vedere se può essere applicato o meno l'articolo 53 modificato.

Per quanto riguarda il comma 2 mi rimetto in tutto e per tutto a quanto ha detto il relatore.

FILOSA. Su questo punto l'onorevole relatore mi ha dato ragione quando ha detto che vi è la possibilità dell'assurdo.

CARON. *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo non si oppone però a che possa essere studiata una formula più chiara.

Per l'articolo 1 il Governo si dichiara d'accordo sulla formulazione proposta, ma non muoverà obiezioni se gli onorevoli proponenti vorranno modificare in meglio.

Per quanto riguarda l'articolo 2 sono ben lieto di accettarne la soppressione che il relatore ha fatto comprendere di poter anche proporre.

Un'unica cosa mi permetterei di far notare: si potrebbe portare un miglioramento al comma secondo. La dizione « con lo stesso decreto, il canone è ripartito », potrebbe essere mutata nella seguente: « Con lo stesso decreto o con decreto successivo il canone è ripartito ». La dizione attuale potrebbe far ritenere che la ripartizione del canone debba essere contestuale al decreto che stabilisce il canone a carico del concessionario. Potrebbe essere forse prudente prevedere che questa ripartizione può esser fatta con decreto successivo. Questo per motivi tecnici che gli organi competenti del Ministero ritengono validi.

Ciò premesso, pregherei la Commissione di procedere alla approvazione della proposta di legge.

È certo, come abbiamo detto altre volte, che tutto il problema delle concessioni elettriche necessita di una rivalutazione ma questo esula dal fatto del momento.

Abbiamo fatto un passo avanti veramente sostanziale.

Se invece si volesse trasformare ancora l'articolo 53 accedendo al principio del canone fisso, dovrei chiedere un rinvio dell'esame. Questo dico, anche, perché ho veduto consegnati degli emendamenti che coinvolgono nuove difficoltà di carattere tecnico-giuridico e, non lo escludo, di carattere politico.

L'emendamento dell'onorevole Bettiol, *sic et simpliciter* stabilisce che: « Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario di lire 800 per ogni chilowatt-ora nominale concesso ».

Vorrei pregare di considerare che, come minimo, io debba, se si mantiene questo emendamento, sentire il Ministero dell'industria e commercio il quale potrebbe avere delle grosse obiezioni sul carico che viene dato ai produttori dell'energia elettrica; e così pure il Ministero delle finanze, e il Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. È possibile sgomberare il terreno dall'articolo 2, nel senso che i proponenti dei due emendamenti sostitutivi accettino la proposta di emendamento soppressivo, che eventualmente ha fatto intendere di presentare il relatore?

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Vorremmo prima sentire di nuovo la dizione dell'emendamento proposto dall'onorevole Veronesi.

PRESIDENTE. Do di nuovo lettura dell'emendamento dell'onorevole Veronesi, sostitutivo dell'articolo 2:

« I sovraccanoni già liquidati o in corso di liquidazione per concessioni assentite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono riliquidati o liquidati con l'osservanza di quanto disposto al precedente articolo 1 ».

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Noi siamo favorevoli a questo emendamento.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Bettiol e gli altri presentatori insistono sull'emendamento sostitutivo del comma primo da loro presentato, sarò costretto a sospendere la discussione per sentire il parere della IV Commissione (Finanze e tesoro).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Non possiamo non insistere perché le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario non ci tranquillizzano assolutamente e vorrei fare un esempio pratico per dimostrare il fondamento della nostra tesi: ammesso che vi sia una centrale con una potenza di 100 mila chilowatt-ore concessi, e che la legge stabilisca che a quella centrale è imposto un sovraccanone di lire 436; sono 43.600.000 di lire che la detta centrale — quella di Soverzene ad esempio — dovrebbe dare ai comuni rivieraschi ed alla provincia.

Perché porre una discrezionalità nel riparto? Non vorremmo che questa somma andasse ad un comune di 300 abitanti piuttosto che alla provincia la quale può utilizzarla nell'interesse di quello e di altri comuni della zona.

Potrei anche domandare perché si vuole fare una opera di discriminazione nei riguardi degli idroelettrici, alcuni dei quali sono soggetti a un determinato onere ed altri no. Pensiamo che le industrie idroelettriche debbano essere messe sullo stesso piano e non che vi siano delle industrie che pagano poco ed altre che pagano molto.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non pensa che ci siano difficoltà diverse, costi di produzione diversi?

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Vi è stato un grosso contributo da parte dello Stato, per Soverzene; poi opera la Cassa conguaglio per compensare quei maggiori costi di produzione che il Ministero ha accertato.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È tutto il complesso, allora, che deve essere riveduto. Lei sostiene che debbono esser messi tutti sullo stesso piano; io rimango del mio parere.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Uno dei motivi di ricorso al Tribunale delle acque è stato quello della discriminazione. Ammesso che io abbia un impianto a monte, distante un chilometro da quello del mio collega; io debbo pagare 300 lire per ogni chilowatt potenza; il mio collega che è a un chilometro sotto non lo paga. È giusto questo?

È uno dei motivi che hanno legittimato il ricorso per l'incostituzionalità della legge perché quando si parla di tributi, questi debbono fare carico a tutti i cittadini.

È invece giusto, a mio parere, lasciare al Ministro la discrezionalità del riparto avendo egli presente i bisogni e i danni dei singoli comuni. E qui, la valvola di sicurezza che opera per una più equa distribuzione dell'entità del sovraccarico, è la provincia.

Partiti come siamo con il buon proposito di innovare sostanzialmente l'articolo 53, e l'onorevole Camangi fu il primo a sostenere questa necessità, vediamo ora che non si innova nulla al di fuori del limite delle spese obbligatorie.

Per quanto riguarda l'articolo 2, siamo d'accordo che queste disposizioni debbano valere per rivalutare tutti quei sovraccanoni che o non sono stati pagati o sono stati pagati in misura minima, perché c'era quello sbramamento del limite delle spese obbligatorie. Perché vogliamo lasciare coloro che sono stati sacrificati per tanti anni, nelle stesse condizioni di disagio e, dato che vi è una nuova legge, non vogliamo dare anche ad essi i benefici di questa modifica apportata all'articolo 53?

VERONESI. Mi pare che l'onorevole Bettiol insista nel suo emendamento ma non è detto che la Commissione concordi col parere da lui espresso. Mi sembra che l'emendamento Bettiol muti completamente la *ratio legis* dell'articolo 53 e che quindi si debba conoscere se la Commissione condivide o meno l'opinione dell'onorevole Bettiol. In caso affermativo si deve fare ricorso alla IV Commissione.

CAMANGI, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Veronesi mi pare strana. La Commissione esprime il suo parere solo votando; una volta che la Commissione abbia votato questo emendamento, a cosa serve il parere della Commissione Finanze e tesoro?

PRESIDENTE. In base agli articoli 31 e 40 del regolamento interno non possono essere introdotte in un disegno di legge disposizioni che importino variazioni di tributi senza il preventivo parere della IV Commissione Finanze e tesoro.

Pertanto non posso mettere in votazione l'emendamento Bettiol.

CAMANGI, *Relatore*. Il parere della IV Commissione è utile anche a noi per formarci una opinione.

VERONESI. Ritengo che l'emendamento Bettiol possa essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Non è possibile.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Noi manteniamo il nostro emendamento. Se fosse stato accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Veronesi avremmo potuto rinunciare, ma in queste condizioni, rimaniamo sulla nostra posizione.

VERONESI. Mi pare che il Presidente stabilisca, in fatto di procedura, un precedente pericolosissimo. Sarà sufficiente che un componente della Commissione, per non

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

votare proponga un emendamento qualunque non pertinente alla materia di competenza della VII Commissione perché tutto venga rinviato.

PRESIDENTE. Sono costretto a fare in questo modo. È il regolamento che lo stabilisce.

Quando si propone di portare un tributo da 436 lire a 800 lire, credo che si rientri in materia per cui occorre sentire il parere della Commissione Finanze e tesoro.

VERONESI. Sottoponiamo il quesito al Presidente della Camera. Ritengo che in questo modo si costituisca un precedente pericoloso.

PRESIDENTE. D'altra parte vi è anche una richiesta di rinvio da parte del Governo.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. La richiesta di rinvio da parte del Governo è valida.

PRESIDENTE. Di conseguenza, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cavaliere Stefano: Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall' I. N. C. I. S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari. (1900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cavaliere Stefano concernente le « modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall' I. N. C. I. S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari ».

Il relatore, onorevole Pacati, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PACATI, *Relatore*. L'articolo 31 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1958, n. 1165, prescriveva la esclusione, dalle assegnazioni degli alloggi, di coloro che risultavano proprietari iscritti al catasto urbano con un reddito superiore alle lire 1.800.

Questa norma fu revocata con l'articolo 4 della legge 1° marzo 1952 n. 113.

Gli Istituti si sono trovati in gravi difficoltà, in alcuni casi. È vero che in base al disposto degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387, gli Istituti avevano la possibilità di revocare l'assegnazione di alloggi fatta a persone le quali sono successivamente diventate proprietarie e che, di conseguenza, non sono più nelle condizioni precisate dall'articolo 31 del

testo unico sulla edilizia popolare; però, la facoltà prevedeva il termine massimo di 6 mesi dalla entrata in vigore della predetta legge così che i presidenti dell'Istituto case popolari e dell'I.N.C.I.S. non si trovano oggi in condizione di poter evitare certe speculazioni e certi motivi di ingiustizia sociale che si verificano nei confronti di chi non è proprietario e non può pagare il canone di fitto libero mentre alcuni alloggi vengono tranquillamente occupati da coloro che potrebbero benissimo pagare quel canone.

La presente proposta di legge vuole eliminare questa ingiustizia. Essa è composta di due articoli.

Il primo articolo dà al presidente dell'I.N.C.I.S. e al presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, la possibilità di esercitare il diritto di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387.

Il secondo articolo prescrive l'entità della proprietà che è richiesta perché si debba essere esclusi da questi alloggi.

I due articoli, secondo una proposta fatta dal Ministero del tesoro, proposta che io reputo accettabile, dovrebbero essere fusi in un unico articolo del quale do lettura:

« Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari hanno facoltà di esercitare in ogni tempo il potere di revoca di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387. »

Il potere di revoca preveduto dal comma precedente può essere esercitato anche nei confronti di chi, successivamente all'assegnazione, sia venuto o venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113 ».

Aggiungo che il provvedimento, oltre ad evitare delle speculazioni, tende ad una finalità sociale che non può essere trascurata. Tanto l'I. N. C. I. S. che l'Istituto case popolari non hanno alloggi in esuberanza e non possono essere generosi al punto di permettere che alcuni di essi vengano occupati da coloro che abbiano possibilità di reddito tali da poter usufruire di alloggi al prezzo del mercato corrente.

Non ritengo sia nemmeno il caso di porre in evidenza il carattere di giustizia, di necessità e di urgenza che ha questa proposta di legge.

CARON *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si dichiara favorevole.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CIANCA. L'intenzione dell'onorevole proponente mi pare buona. Effettivamente si sono verificati dei casi di assegnatari la cui posizione finanziaria si è modificata. Sono diventati commercianti o professionisti con redditi abbastanza elevati.

Mi sembra però che questo problema coinvolga il problema generale di una revisione effettiva di tutto il testo della succitata legge del 1938 sulla edilizia popolare e si apra anche il problema di una democratizzazione di questi Istituti attraverso la partecipazione, nei consigli di amministrazione, di rappresentanti degli inquilini in modo che, attraverso la viva voce degli interessati si possano prendere tutti i provvedimenti necessari al miglior andamento dell'ente.

A mio avviso noi dovremmo rimandare la presente proposta all'esame di tutta la questione; esame che dovrebbe avvenire al più presto, tanto più che si dice che il Ministro dei lavori pubblici, onorevole Romita, abbia allo studio un progetto di riforma del testo dell'edilizia popolare e della edilizia sovvenzionata.

Quello che a me preoccupa, nella presente proposta di legge, è la eccessiva discrezionalità concessa ai presidenti degli istituti, nei riguardi della revoca.

È giusto che, qualora siano intervenuti sostanziali modifiche nelle condizioni economiche dell'assegnatario, si debba esercitare la revoca; in questo caso, cioè, non si ha la decadenza di termini, la revoca può intervenire in qualunque momento. Occorrerebbe però cercare di fissare con maggiore precisione, i criteri dell'intervento del presidente degli Istituti.

Nell'articolo 2 della vecchia proposta, dei criteri erano fissati.

PRESIDENTE. Sono richiamati nella presente proposta.

CIANCA. A me sembra siano troppo restrittivi. È facile, per esempio, che un impiegato che abbia nel suo paese di origine una casetta che si può considerare quasi inutilizzabile ma che può essere valutata con un'imponibile di 18 mila lire possa veder revocata la concessione di alloggio dell'I. N. C. I. S..

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il presidente dell'I. N. C. I. S. ed i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, hanno facoltà di esercitare in ogni tempo il potere di revoca di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387.

CIANCA. Su questo siamo d'accordo.

PACATI, *Relatore*. Do lettura dell'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale:

« Il presidente dell'Istituto nazionale per le case impiegate dello Stato, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ordinerà la revoca delle assegnazioni degli alloggi effettuata in contravvenzione al disposto dell'articolo 376 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, nonché alle norme dello statuto del cessato Istituto romano cooperativo approvato con regio decreto 20 maggio 1928, n. 1284.

Analogamente i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno nello stesso termine di sei mesi a revocare le assegnazioni degli alloggi rispettivamente in gestione, che risultino fatte a persone le quali all'atto dell'assegnazione non si trovavano nelle condizioni prescritte dall'articolo 31 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e dai regolamenti degli istituti medesimi ».

Do ora lettura dell'articolo 4 del citato decreto legislativo luogotenenziale:

« Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei casi in cui le assegnazioni siano state effettuate in deroga alle norme comuni per facoltà discrezionale conferite alle Amministrazioni degli istituti dai regolamenti in vigore all'atto delle assegnazioni stesse, nonché nei confronti di coloro che nel corso della locazione abbiano perduto i requisiti per l'assegnazione o che per effetto delle disposizioni del presente decreto non si trovino più nelle condizioni prescritte ».

Questo per quanto riguarda il decreto legislativo luogotenenziale del 1945.

Dice poi l'articolo 31 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica: « Salvo il disposto dell'articolo 100, non possono essere assegnate in locazione od in proprietà le case popolari od economiche site nel capoluogo del comune a chi sia ivi proprietario di fabbricati iscritti al catasto urbano il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 1.800 ».

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono addirittura esclusi, quindi i redditi di lavoro.

PACATI, *Relatore*. La proprietà condiziona l'assegnazione degli alloggi.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poiché stiamo attualmente esaminando tutta la materia penso che si

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1956

possa rinviare il seguito della discussione della presente proposta.

PACATI, *Relatore*. Si continua a rinviare, e intanto nel periodo di carenza legislativa, le cose vanno come vanno.

Io penso che la nuova legge, quando verrà, richiederà una lunga discussione data la gravità del tema che deve essere studiato con ponderatezza ed equilibrio. Occorrerà almeno un anno. A me pare che intanto avrebbe potuto essere approvata questa proposta di legge che ha un certo carattere di urgenza e di equità.

CIANCA. A mio parere non si tratta di rinviare *sine die* l'esame della proposta. Proponerei che venisse invece rinviato ad una prossima seduta. Dato che viene presentato un nuovo testo è necessario dare la possibilità ai membri della Commissione di studiarlo.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non si oppone al rinvio del seguito dell'esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio ad una prossima settimana del seguito della discussione.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI